



Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

ELENCO QUESTIONI POSTE DAI COMUNI ALLUVIONATI

Si specifica che i contenuti interpretativi non hanno valore ufficiale e non impegnano in alcun modo i soggetti che li hanno prodotti e/o pubblicati, ma costituiscono il frutto di considerazioni condivise dai membri del gruppo di lavoro coinvolti.

31 MAGGIO 2023

OGGETTO	TEMA POSTO	NORMA DI RIFERIMENTO	IPOTESI	GIURISPRUDENZA E RIFERIMENTI UTILI
SOMMA URGENZA	Art.3 c.1 dell'ordinanza di protezione civile deroga al art.191c.3 spesa di somma urgenza	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;	È derogato il termine dei 20 gg e dei 30 giorni entro quale fare il riconoscimento in giunta e consiglio. Il riconoscimento può quindi avvenire appena possibile cmq entro l'anno.	Dall'1/1/2019, a seguito della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019, però, anche in presenza in bilancio di fondi sufficienti, il responsabile del servizio competente, prima di approvare gli atti relativi all'ordinazione dei lavori (verbale e perizia) e di procedere all'assunzione di impegno e alla successiva richiesta di attestazione della relativa copertura al Responsabile del servizio finanziario (ex. art. 153,

				<p>comma 5, TUEL), dovrà sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendone la copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità</p> <p>Tempi entro 20 gg per la delibera di giunta (dall'ordinanza) 30 gg per riconoscerla in consiglio (dalla delibera di Giunta)</p> <p>Vedi note Tessaro su debiti fuori bilancio che cmq deve essere ricondotto sempre al riconoscimento in consiglio con le modalità art. 194 c. 1e)</p> <p>Invio alla procura corte di tutti i DFB (ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 stabilisce che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla</p>
--	--	--	--	--

				<p><i>competente Procura della Corte dei conti).</i></p> <p>La corretta sequenza sarebbe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione verbale di somma urgenza 2. Ordinazione della prestazione e determinazione del corrispettivo 3. perizia giustificativa dei lavori (entro 10 gg dall'evento) e invio alla giunta insieme al verbale di somma urgenza 4. riconoscimento DFB 5. determina di assunzione impegno di spesa 6. comunicazione impegno a fornitore da parte RUP 7. Pubblicazione sul profilo del committente degli atti di affidamento 8. Invio degli atti all'ANAC
SOMMA URGENZA	<p>Il dl Alluvione anticipa l'applicazione del nuovo codice degli appalti in materia di somma urgenza "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."</p>		<p>L'art. 140 c. 4 del D lgs 36/2023 prevede comunque le modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>L'art. 140 c.11 del 36/2023 11. <i>In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di</i></p>	<p>importante modifica apportata dal nuovo Codice dei contratti riguarda le procedure in caso di somma urgenza. Infatti, l'art. 140 del nuovo Codice incrementa a 500 mila euro la soglia, precedentemente fissata a 200 mila euro dall'art. 163 del vecchio Codice, entro la quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro</p>

			<p><i>emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:.....</i></p>	<p>tecnico dell'amministrazione competente possono disporre l'immediata esecuzione dei lavori, redigendo contemporaneamente un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.</p> <p>La predetta soglia, tuttavia, può essere derogata per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, circostanza questa che, dal 1° luglio 2023, non è richiesta fino a 500 mila euro di spesa. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente deve compilare una perizia giustificativa dei lavori entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che deve provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.</p> <p>L'ente locale deve assicurare, come espressamente previsto dal nuovo Codice (ma anche dal vecchio) la copertura della spesa con i tempi e le modalità previsti dagli artt. 191,</p>
--	--	--	---	---

				<p>comma 3 (procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile) e 194 comma 1, lettera e) del TUEL (procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza).</p> <p>Si ricorda che per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, deve sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, dopodichè il</p>
--	--	--	--	--

				<p>provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.</p> <p>.</p> <p>Infine, viene elevata da 40.000 euro a 140.000 euro la soglia degli appalti pubblici di forniture e servizi di protezione civile di somma urgenza al di sopra della quale, nel caso non siano disponibili prezzari ufficiali di riferimento e quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si devono impegnare a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità</p>
DEBITI FUORI BILANCIO	se a fronte di acquisti fatti con affidamenti con verbali di somma urgenza i fornitori provvedono già a fatturare, ma al momento ovviamente non ci sono i CIG, né una stima	articolo 191, comma 3; art. 194 c. 1e) tuel	I CIG e i CUP risultano elementi essenziali la cui assenza da titolo a rifiutare la fattura	L'articolo 1, comma 1 del Decreto Mef 132/2002, ha inserito tra le 5 possibili cause di rifiuto della fattura da parte della Pubblica amministrazione, l'omessa o errata indicazione del Cig e del Cup.

	<p>puntuale dei prezzi da fatturare nei verbali che, normalmente avviene in un secondo momento con la perizia di stima.</p> <p>Per cui l'ente potrebbe ricevere delle fatture senza CIG (o CUP nel caso di lavori) e nemmeno con somme già univocamente individuate e prima ancora che la giunta abbia approvato i verbali di somma urgenza.</p>			<p>Inoltre, il comma 3 dell'articolo 25 del DI 66/2014 prevede che: «Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2»,</p> <p>Esiste però un interpello dell'agenzia dell'entrate, n. 436/2019 secondo cui la mancanza di cup e cig può essere integrata con successiva comunicazione (es. pec).</p> <p>Il giro corretto sarebbe quindi: verbale del Rup</p> <p>Determinante appare però la presenza di un verbale di determinazione del prezzo congruo prima di accettazione della fattura</p>
<p>APPLICAZIONE AVANZO PER FINANZIARE SPESE</p>	<p>Posso applicare l'avanzo libero per coprire spese correnti o di investimento in che modo?</p>	<p>art. 187 del Tuel e nel 9.2.12 del p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011</p> <p>c.775 L.197/2022</p>	<p>Normalmente si dovrebbe rispettare la sequenza e modalità dell'art 187 tuel.</p> <p>Il comma 775 della legge 197/2022 consente agli enti locali di applicare avanzo libero al bilancio di previsione iniziale 2023, a condizione che sia stato accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022.</p> <p>La disposizione in esame pare liberalizzare l'applicazione dell'avanzo</p>	<p>c.775 L.197/2022 Legge 197/2022</p> <p><i>In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.</i></p> <p>L'incipit cita la crisi dell'Ucraina concependo la possibilità essenzialmente per le utenze.</p>

			<p>disponibile al bilancio di previsione sotto un duplice aspetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> > tipologico: è possibile utilizzare l'avanzo libero per qualsiasi finalità (non solo spese di investimento e spese correnti non ricorrenti, ma anche spese correnti ricorrenti, consentendo di fatto di raggiungere l'equilibrio con tale posta straordinaria); > temporale: è possibile utilizzare l'avanzo libero anticipatamente senza attendere la salvaguardia degli equilibri di luglio. 	<p>Sarebbe altrimenti opportuno, anticipare un atto "tipo salvaguardia" che anticipi dicendo che l'ente non squilibrio, non ci sono dfb etc.. in modo da poter applicare l'avanzo secondo la sequenza prevista dall'art. 187 .</p>
<p>Slittamento mutui CCDDP</p>	<p>La bozza di decreto pare far slittare solo i mutui CDDPP passati al MEF, mentre tutti quelli ordinari concessi da CDPP ai Comuni?</p>	<p>trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del</p>	<p>Si ritiene che la norma sospenda solo quelli trasferiti al MEF perché quelli ordinari sono sospesi con semplice delibera del CDA della CDDPP che può essere fatta appena pubblicato il decreto</p>	

		presente decreto, è <u>differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a [...] si provvede ai sensi 6</u>		